



**CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI**  
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Spett.le  
ISVAP  
Via del Quirinale, 21  
00187 Roma

Prot. n. 02/2010

**Trasmesso via e-mail a**  
**[riassicurazione@isvap.it](mailto:riassicurazione@isvap.it)**

**Oggetto: Commenti al documento in pubblica consultazione n. 35/2009  
“Schema di Regolamento concernente l’accesso e l’esercizio dell’attività di  
riassicurazione”.**

Si riportano di seguito le osservazioni al testo del Regolamento in pubblica consultazione:

*Considerazioni preliminari*

Alcune preliminari considerazioni riguardano il ruolo e la funzione dell’Attuario più volte richiamati nel documento in questione.

Negli artt. 8, 15, 27 e 28 viene richiamato direttamente e indirettamente l’Attuario iscritto all’albo professionale (autorizzazione ed estensione all’esercizio dell’attività); altrettanto non è riscontrabile negli artt. 44, 65, 95, 97, laddove si parla invece del “responsabile della funzione attuariale”, figura non prevista nel nostro ordinamento, di recente introdotta dalla Direttiva Solvency e non ancora comunque recepita in Italia. In tal senso, con riferimento alla richiamata Direttiva, sarebbe comunque necessario chiarire se l’indicazione della funzione attuariale riportata nel Documento in Consultazione sia da intendersi come recepimento “anticipato” di quanto previsto dalla Direttiva per tale funzione, ricordando anche che l’art. 309 della stessa dispone che “... Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente Direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale...”. In ogni caso riteniamo necessaria l’introduzione del richiamo esplicito all’iscrizione all’albo professionale in quanto nel nostro ordinamento coloro che sono abilitati allo svolgimento dell’attività professionale attuariale (e quindi anche l’eventuale “responsabile della funzione attuariale”) devono essere iscritti all’albo professionale; altrettanto importante sarebbe anche l’introduzione di requisiti simili a quelli

già in vigore per l' Attuario Incaricato Vita e R.C.A.. L'iscrizione all'albo, in particolare, rappresenta una garanzia di qualificazione professionale, dato che è richiesto un determinato percorso di studi ed il superamento dell'esame di stato per accedervi, ma anche una garanzia di costante formazione e aggiornamento professionale, come previsto dal Regolamento della Formazione Attuariale Continua varato nel 2009 che obbliga tutti gli iscritti all'albo degli Attuari ad acquisire annualmente un determinato numero di crediti formativi.

Si osserva inoltre che sia nei rami Vita che nel ramo R.C.A. è stata istituita da tempo dalla normativa la figura dell'Attuario Incaricato che deve rispondere a determinati requisiti ed essere iscritto all'albo professionale degli Attuari. Ne consegue che per le Imprese di riassicurazione con sede legale in Italia e quelle aventi sede in uno stato terzo sarebbe stato più coerente e ragionevole estendere la figura dell'Attuario Incaricato Vita e R.C.A. anche al settore riassicurativo, piuttosto che introdurre una nuova, con tutti i dovuti adattamenti connessi alla peculiarità di settore (si pensi ad esempio al tema delle tariffe).

Si segnala inoltre che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'art. 44 non è preceduto da un titolo all'interno di una specifica sezione dedicato agli adempimenti dell'Attuario (rami Vita), aspetto invece presente nell'art. 65 (rami Danni), il che lascia ulteriormente pensare che il "responsabile della funzione attuariale" non possa che essere, appunto, un Attuario iscritto all'albo professionale.

### Considerazioni specifiche

Seguono ulteriori considerazioni sui contenuti dell'attività attuariale nel settore riassicurativo riferibili agli articoli dal 31 al 65 del Documento in Consultazione in esame.

#### *a) Considerazioni generali*

Il Documento in Consultazione non entra nel merito della distinzione tra le varie forme di riassicurazione proporzionale e non proporzionale e tra le varie tipologie (trattati e facoltativi).

Nella riassicurazione proporzionale (quota ed eccedente) vi è maggiore corrispondenza tra le polizze e la copertura riassicurativa, ma il riassicuratore normalmente non dispone di tutte le informazioni puntuali, rischio per rischio (rami Danni), testa per testa (rami Vita). In questa forma si dice infatti usualmente che il "riassicuratore segue le sorti della Cedente".

Nella riassicurazione non proporzionale non c'è nessuna corrispondenza tra il portafoglio protetto ed il trattato e non è disponibile nessuna informazione puntuale. Inoltre queste coperture sono generalmente annuali e non vi è alcun accantonamento a titolo di riserva premi. L'unica riserva che si accantona, sulla base delle informazioni della Cedente, è la riserva sinistri.

b) Riserve tecniche

Tutte le riserve tecniche corrispondono ai dati comunicati dalla Cedente.

Tutti i termini ed i flussi tra Compagnia e Riassicuratore sono disciplinati dal trattato di riassicurazione che, una volta sottoscritto, disciplina il rapporto tra le due parti.

Spesso i trattati sono retrocessioni di affari; in questo caso i dati dei portafogli originali sono difficilmente disponibili.

Nei rami Vita, il metodo di calcolo di alcune poste, quali ad esempio la riserva matematica, è specificato nel testo contrattuale in modo dettagliato. Nei trattati in quota a premi commerciali per le polizze rivalutabili è specificato in dettaglio il metodo di calcolo della rivalutazione della riserva, che è sempre e comunque a carico della Cedente, in quanto le riserve sono obbligatoriamente depositate presso la Cedente stessa. Il riassicuratore non investe gli attivi, quindi la responsabilità del tasso tecnico e del rendimento è della Compagnia diretta. Il trattato di riassicurazione proporzionale definisce anche le basi tecniche utilizzate.

Analogamente nei rami Danni, il metodo di calcolo della riserva premi è concordato tra le parti e costituisce uno specifico punto dei trattati proporzionali. Per quanto riguarda le coperture non proporzionali, il riassicuratore riceve l'avviso del sinistro dalla Cedente con l'indicazione dei dati rilevanti (data di accadimento, tipologia del sinistro, luogo, persone eventualmente coinvolte, importo della riserva e/o dell'ammontare liquidato, etc.). Successivamente è compito della Cedente informare il riassicuratore sull'evoluzione dei vari sinistri comunicati. Per quanto riguarda eventuali riserve aggiuntive, esse possono essere imputate al Riassicuratore oppure no, secondo l'accordo preso alla stipula del trattato. In caso affermativo sono sempre calcolate dalla Cedente ed attribuite pro quota al Riassicuratore.

In via generale comunque ciascuna Compagnia di riassicurazione può integrare le informazioni ricevute e gli ammontari ricevuti sulla base di valutazioni di tipo attuariale anche in considerazione della propria esperienza a livello mondiale. In genere queste integrazioni sono effettuate su una specifica classe di affari, più raramente sul singolo rischio/trattato/portafoglio.

Alla luce delle precedenti considerazioni che derivano dall'esperienza maturata anche da nostri colleghi che operano nel settore riassicurativo, e quindi delle oggettive diversità dell'attività di riassicurazione rispetto a quella dell'assicurazione diretta, l'applicazione di una normativa che in modo dettagliato replichi in tutto o in parte quella in essere per le Compagnie dirette, ivi incluse le procedure e le metodologie, appare incoerente. Questa

considerazione ha una valenza di carattere generale nell'ambito del Documento in Consultazione e riguarda un po' tutti gli articoli relativi alle riserve tecniche.

Nello specifico si riportano, a titolo esemplificativo e sempre nell'ambito degli articoli che vanno dal 31 al 65, alcune ulteriori annotazioni in merito.

Quanto previsto dall'art. 31, comma 2 ("Nei contratti di riassicurazione è prevista la possibilità per l'impresa di acquisire dalle Imprese Cedenti tutti i dati e le informazioni necessarie per poter effettuare le proprie valutazioni di congruità sulle riserve tecniche."), potrebbe, al più, trovare applicazione per la riassicurazione di affari del portafoglio italiano mentre sembra di difficile applicazione per gli altri affari, tenuto conto delle modalità attraverso le quali si concretizza il lavoro riassicurativo (per esempio partecipazione in quota a trattati che interessano più riassicuratori per i quali non è praticabile prevedere diverse regole e/o adempimenti contrattuali in funzione della nazionalità del riassicuratore). Anche il richiamo fatto dall'art. 32 alle procedure e ai processi interni per garantire la qualità dei dati contabili e statistici, pur condivisibile in via generale, sembra non tener conto delle modalità con le quali si esplica nel concreto l'attività del riassicuratore, basata in larga parte su un rapporto di tipo fiduciario nei confronti della Cedente e, conseguentemente, su una conoscenza "riflessa" dei fatti della gestione (molti contratti di riassicurazione prevedono ad esempio che le riserve tecniche di riassicurazione rimangano depositate presso la Cedente e che la gestione degli investimenti a copertura delle riserve sia anch'essa svolta per intero dalla Cedente medesima. Le partite contabili di entrate e uscite economiche e di debito e di credito sono poi regolate tra le parti sulla base di rendiconti periodici).

Art. 36 - basi finanziarie per il calcolo delle riserve tecniche - Il riferimento al tasso di interesse utilizzato dalle Imprese Cedenti sembra di difficile applicazione, anche in termini di conoscenza puntuale da parte del riassicuratore di attività di pertinenza esclusiva dell'assicuratore diretto, in particolare per affari non del portafoglio italiano e in relazione a tipologie di trattati di riassicurazione la cui natura e struttura sia di fatto diversa dai rischi previsti dalle polizze di assicurazione diretta.

Art. 39 - riserva per spese future - Anche la descrizione delle riserve per spese future non sembra tener in conto la diversa natura del contratto di riassicurazione rispetto al contratto di assicurazione. Il principio della necessità del calcolo di riserve per spese future è condivisibile ma il metodo indicato potrebbe non risultare idoneo "... detratti i caricamenti ... e i futuri proventi finanziari derivanti dall'investimento dei premi ....".

Artt. 41, 42, 43 - Si fa riferimento esplicito alla cessione di affari del portafoglio diretto italiano e al particolare metodo di calcolo delle riserve tecniche con le stesse basi tecniche del calcolo dei premi. Praticamente la Compagnia di riassicurazione dovrebbe andare a verificare in che modo la Compagnia diretta ha calcolato le riserve (cioè se ha usato il suddetto metodo) per poter poi calcolare le sue riserve con la stessa metodologia. Conseguentemente dovrà calcolare le eventuali riserve aggiuntive in modo analogo a quanto previsto per la Cedente. Questo tipo di verifica appare di difficile se non impossibile praticabilità.


Art. 49 - criteri di calcolo della riserva per frazioni di premio – in aggiunta alle considerazioni di carattere generale in precedenza riportate, si osserva che nel calcolo della riserva per frazioni di premio non sono state considerate, in sottrazione dai premi contabilizzati, le relative provvigioni.

°  
° °

Osserviamo inoltre come negli artt. 108/118/120 sia opportuno sostituire l'espressione "Attuario Revisore" con "Attuario Incaricato dalla Società di Revisione", espressione richiamata dallo stesso Codice delle Assicurazioni (ad esempio negli artt. 103, 105 ed anche nell'indice), dai documenti ufficiali degli Organismi della Professione Attuariale, dalle emanande linee guida che sono state in pubblica consultazione sul sito [www.ordineattuari.it](http://www.ordineattuari.it); ciò al fine di distinguere l'attività professionale dell'Attuario iscritto ad uno specifico albo da quella dei revisori legali in senso stretto (ad esempio revisori dei conti, ecc...) per i quali l'Attuario rappresenta un supporto professionale esterno.

Ulteriormente evidenziamo che nel Documento in Consultazione in esame, nell'ambito dei rami Danni, l'attività dell'eventuale responsabile della funzione attuariale risulterebbe estesa a tutti i rami Danni. Ciò rappresenta un importante segnale verso l'estensione normativa dell'attività dell'Attuario Incaricato anche negli altri rami danni diversi dai rami 10 e 12 (RCA e Natanti), oppure direttamente verso l'introduzione dell' Attuario Incaricato in tutti i rami danni, ruolo di cui riteniamo che il mercato assicurativo abbia sempre più bisogno.

Tenuto conto delle varie questioni in precedenza indicate che coinvolgono la professione attuariale, rilevanti per l'attività di vigilanza e per il mercato assicurativo/riassicurativo, riterremmo opportuno incontrare codesta Autorità, in particolare sulle questioni inerenti il "responsabile della funzione attuariale" che sarebbe auspicabile discutere preliminarmente prima di introdurre tale novità in un testo normativo. Rinnoviamo in tal senso la disponibilità della professione attuariale, già peraltro in altra sede recentemente manifestata, ad un incontro per verificare insieme, in particolare, le modalità di recepimento della richiamata Direttiva relativamente a tale nuova figura professionale.

  
Il Presidente  
(Prof. Giuseppe Orrù)

Roma, 15 gennaio 2010